Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

approvato con Deliberazione Consiliare xxxxxxxxxx n° xxx / xxxx

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Premesse:

I Cimiteri comunali esistenti nell'Isola sono tre, ubicati uno a Pantelleria capoluogo, uno nella Contrada di Scauri ed uno nella Contrada di Khamma.

Per ogni cimitero sono così descritte le circoscrizioni:

Circoscrizione di Pantelleria centro: centro, zone limitrofe, Punta Fram, Grazia, Kazen, Mursia, Bukkuram, S. Vito, Sibà, S. Maria, Mugna, Bonsulton, Bugeber, kartibugal, Lago, Campobello, Karuscia, Bue Marino, Kaddiuggia, Kafaro e Margana.

Circoscrizione di Khamma: Khamma centro, zone limitrofe, Khamma fuori, Khamma, Tracino, Muegen, Cala Tramontana, Cala Levante, Conitro, Gadir.

Circoscrizione di Scauri: Scauri centro, zone limitrofe, Rekale, Località Ponte, Rizzo, Monastero, Sataria.

Punto 1
Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n° 1265, del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24.

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Al Sindaco, avente potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dal Settore comunale competente in materia.

Punto 2
Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo se l'illecito non si rilevi penalmente.

Punto 3
Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:
coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Punto 4
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

1) la visita necroscopica;
2) il servizio di osservazione dei cadaveri;
3) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate, richiesto dalla Autorità Giudiziaria;
4) l'uso delle celle frigorifere;
5) il trasporto funebre nei casi previsti dal successivo art. 13;
6) l'inumazione delle salme in campo comune;
7) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
8) la fornitura del feretro nei casi previsti dal successivo art. 13;

Sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati.

Punto 5
Atti a disposizione del pubblico

Presso il Settore Comunale competente in materia sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Nel suddetto Ufficio della direzione viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami, nonché la seguente documentazione:

a) copia del presente regolamento;
b) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
c) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/90, n. 241.

TITOLO I
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO

Articolo 1
Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dello Ufficio di Anagrafe che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.

5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Dirigente medico del servizio di igiene pubblica.

Articolo 2
Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ASP territorialmente competente.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del D.P.R. n° 285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Dirigente medico del servizio di igiene pubblica della ASP, o medico da lui delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Articolo 3
Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di accertamento di morte, da effettuarsi non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, tranne i casi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del regolamento di P.M. di cui al D.P.R. n. 285/90 e s.m.i.

2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato.

3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

4. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate, dal Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell'ASP o da altro medico nominato dalla stessa ASP.

5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Dirigente medico del servizio di igiene pubblica, al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 4
Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale, in tali casi spetta alla predetta A.G. il rilascio del nulla osta al seppellimento.

2. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 5
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Provinciale, quest'ultima provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

TITOLO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 6
Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con l'ausilio dell'elettrocardiografo per almeno venti minuti, nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione e, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Dirigente medico del servizio di igiene pubblica della ASP.

3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 02.12.1975 n° 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Articolo 7
Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e/o da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Articolo 8
Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il già citato periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza ed il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo.

3. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Dirigente medico del servizio di igiene pubblica, in relazione agli elementi risultanti dalla denuncia di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

Articolo 9
Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani, ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 4 del presente regolamento, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dallo Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n° 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'ASP con le modalità indicate nel precitato articolo.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 10
Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R..

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente medico del servizio di igiene pubblica della ASP, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 11
Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 10.

2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell'ASP.

3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

4. Il medico curante ed il medico necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 285/1990, è eseguito dal Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell'ASP dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12
Servizio trasporti funebri

1. In attuazione dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale è consentito l'esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, ne faccia richiesta all'Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.

Articolo 13
Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale è:
   a) gratuito ed in modo decoroso per coloro che, anche se residenti altrove, si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, comprensivo della fornitura del feretro, della tumulazione in loculo a rotazione quarantennale e della targhetta indicativa recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto.
   b) a pagamento per tutti gli altri.

2. I trasporti di cui al punto 1 del precedente comma saranno effettuati esclusivamente da Imprese iscritte all'Albo Comunale di cui al successivo art. 19 a cui il Comune ha preventivamente affidato tale servizio.

Articolo 14
Consistenza dei servizi di trasporto funebre

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio o in altro luogo ove eventualmente l'Autorità Giudiziaria dispone, alla chiesa per le funzioni religiose, all'abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l'attività funebre.

2. Il servizio comprende la deposizione della salma nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino al cimitero, con eventuale sosta alla chiesa o ad altro luogo per officiare il rito religioso o civile.

3. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

Articolo 15
Trasporti di salme da e per altri Comuni o Stati e nel territorio comunale caratteristiche dei feretri

1. Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione del Sindaco, devono essere depositate direttamente al cimitero, ovvero direttamente in chiesa per lo svolgimento dei riti religiosi.

2. Il trasporto delle salme di cui al precedente comma si esegue col medesimo veicolo nel caso in cui non vi è sosta fino al luogo di sepoltura.

3. Il trasporto delle salme destinate ad altri Comuni è subordinato ad autorizzazione da parte del Sindaco.

4. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, dalle caratteristiche prescritte all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

5. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 16
Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di cassette per ossario e urne cinerarie in altri comuni è subordinato ad autorizzazione del Sindaco e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Articolo 17
Trasporti di morti per malattie infettive - diffusive e portatori di radioattività

1. Nel caso di trasporto di salme morte per malattie infettive - diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP deve prescrivere i necessari provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

2. Per le salme che risultano portatori di radioattività il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASP deve disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18
Trasferimento di salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione

1. Il trasporto delle salme, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 19
Albo Comunale delle Imprese Funebri

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale di Pantelleria, sono obbligate alla iscrizione ad un apposito albo tenuto presso il settore comunale competente.

2. Ciascuna ditta interessata all'iscrizione al predetto albo deve farne apposita richiesta allegando la seguente documentazione:

a) certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio che certifichi l'iscrizione alla categoria di attività inerente il servizio di trasporto funebre;

b) certificato dell'A.S.P. che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;

c) certificato dell'A.S.P. che attesti l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;

d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

    1) la dotazione di veicoli idonei ed attrezzature occorrenti sufficienti ad assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;

2) la disponibilità di adeguata autorimessa per i mezzi in dotazione;

3) numero di personale sufficiente, anche in relazione ai pesi da movimentare nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori, per poter garantire l'esecuzione del trasporto funebre sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne;

4) di operare mediante personale con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) la fornitura al personale di idoneo, decoroso ed uniforme vestiario;

6) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;

7) di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;

8) l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:

   8.1 sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

   8.2 procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

   8.3 misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n° 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n° 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

   8.4 misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

   8.5 misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

   8.6 sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

   8.7 contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

   8.8 interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;

   8.9 incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32 quater del codice penale.

3. L'iscrizione all'albo ha validità di anni cinque, con l'obbligo per le imprese iscritte di produrre al settore comunale competente, entro il 30 novembre di ogni anno, apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del 445/2000, asserente la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione allo stesso albo.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione prodotta.

Articolo 20
Caratteristiche e manutenzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto funebre

1. Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alla norme sulla circolazione stradale e devono essere riconosciuti idonei dalla ASP competente e sottoposte a periodiche visite annuali, per come stabilito dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

2. Le auto funebri devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore; inoltre, devono essere sottoposti settimanalmente a disinfezione.

Articolo 21
Personale adibito al servizio di trasporto funebre

1. Il personale delle imprese autorizzate deve essere in numero sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il servizio di trasporto funebre sia in ore diurne sia in ore notturne.

2. Ai fini del presente regolamento, per personale adibito al servizio si intende anche:

a) il titolare della ditta individuale e gli eventuali familiari collaboratori;

b) i soci e i rappresentanti legali delle società;

c) i collaboratori coordinati e continuativi delle imprese;

d) qualsiasi altro soggetto che abbia un rapporto continuativo con le imprese e che tale rapporto sia previsto dalle leggi vigenti – a condizione che gli stessi siano in regola con le norme previdenziali ed assistenziali vigenti per il rapporto che intrattengono con l'impresa, che siano presenti ed operativi nel servizio e che rispettino tutte le altre condizioni contenute nel presente regolamento o dalla legge in materia.

3. Il suddetto personale deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere e tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso.

4. Le imprese sono responsabili verso l'amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno del loro personale.

5. Il personale delle imprese autorizzate dovrà essere munito, a cura delle imprese stesse, di uniforme confacente alla delicatezza del servizio.

Articolo 22
Condotta professionale delle imprese funebri

1. E' fatto divieto alle imprese, sia all'interno che all'ingresso degli edifici comunali, cimitero compreso, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.

2. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose presso abitazioni private, ospedali, ecc., conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura di servizi e prodotti.

3. Trattandosi di servizio svolto prevalentemente nel pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura del servizio, precedentemente assunta, per eventuale mancato pagamento preventivo.

4. La concessione dell’autorizzazione al trasporto funebre comporta per le imprese richiedenti l’accettazione delle norme del presente disciplinare che regolamenta requisiti e modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 23
Controlli, penalità e revoca dell’autorizzazione

1. Il settore comunale competente esercita il controllo sull’esecuzione dei servizi e sull’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

2. L’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento nonché la perdita dei requisiti occorrenti all’atto dell’iscrizione all’albo, comportano la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

3. Nei casi di revoca dell'autorizzazione e/o di applicazione di sanzioni o pene pecuniarie è ammesso ricorso nei modi e termini legge.

TITOLO IV
CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 24
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della vigente normativa.

4. Le operazioni di inumazione e tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, di esumazione e di estumulazione, ecc., nonché le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 competono esclusivamente al Comune, il quale provvede anche avvalendosi di imprese specializzate.

5. Il Custode ed il settore comunale competente in materia controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, purchè individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie sono a carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.

Articolo 26
Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Inoltre è consentito:

a) tumulare nel Cimitero della circoscrizione di residenza all'atto della nascita un cittadino che trasferisce la sua residenza ad altra frazione dell'isola, o allo stesso Capoluogo, per cui all'atto del decesso trovasi ad appartenere ad una circoscrizione diversa da quella natia;

b) il seppellimento in cimitero di circoscrizione diverso da quello di cui si ha avuta la residenza al momento della nascita e in vita;

c) la concessione di loculi a coloro che pur nati nel comune di Pantelleria sono residenti in altro Comune.

d) la concessione, su esplicita richiesta dei familiari, della sepoltura in una delle circoscrizioni cimiteriali, a persone non nate né residenti sull'isola di Pantelleria.

3. Nei casi di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente comma 2, la concessione potrà essere data purché vi sia la disponibilità di loculi in misura non inferiore a dieci (10), ciò al fine di garantire la priorità agli aventi normalmente diritto.

4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte:

a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata sia individuale che di famiglia;

b) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari.

5. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui al precedente art. 9.

Articolo 27
Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 26 è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'intero di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o da altri avente diritto.

Articolo 28
Sepolture per tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

3. La tumulazione di salme è consentita alle condizioni di cui al precedente art. 9, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori.

4. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.

5. Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nelle sepolture di famiglia .

6. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco.

7. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati, è ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.

8. È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

9. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione di nuova costruzione, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere preferibilmente inferiori alle seguenti misure:

a) lunghezza mt. 2,25;

b) altezza mt. 0,70;

c) larghezza mt. 0,75.

10. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.

11. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n° 24/93.

Articolo 29
Tumulazione di ceneri e resti mortali

1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui al precedente art. 9, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi e ossari contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui al punto 13.3 della Circolare Ministero della Sanità n° 24/93

Articolo 30
Concessione di sepolture per tumulazione

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:

a) loculi per 40 anni rinnovabili a scadenza con le modalità e le condizioni di cui al successivo comma 7;

b) ossari per 30 anni non rinnovabili a scadenza.

2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

3. La sepoltura è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione.

4. La destinazione di un loculo concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, soltanto con il consenso del concessionario accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.

5. La concessione di un loculo a disposizione di cui al precedente comma 4, potrà essere data purché vi sia la disponibilità di loculi in misura non inferiore a venti (20).

6. Le concessioni riferite a contratti di "concessioni loculi" rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e del DPR 10 settembre 1990 n. 285, adeguano la loro originaria scadenza a quella prevista dal presente regolamento, fermo restando la rinnovabilità delle stesse su richiesta e previo pagamento dei nuovi oneri concessori.

7. Tale rinnovabilità è fissata in anni 20, qualunque fosse la durata della concessione originaria, comunque il Comune si riserva di disporre "la non rinnovabilità" della concessioni di cui al presente articolo qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 5.

Articolo 31
Modalità di concessione del loculo

1. Per ottenere la concessione di loculi e ossari l’interessato dovrà produrre regolare istanza al Sindaco con l’indicazione degli estremi delle generalità e della data e luogo di morte della salma da tumularsi.

2. La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

3. Della concessione sarà stipulato apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d’ufficio sono a carico del concessionario.

4. Per l'assegnazione dei loculi, l'Ufficio competente rispetterà la numerazione progressiva della serie nel senso verticale, fino all'utilizzo completo dei loculi del reparto. È consentito derogare all'ordine di assegnazione, solo per i loculi in terza o quarta fila, nel caso in cui il coniuge e/o convivente del defunto o parente in linea retta di primo grado, anche non convivente, dimostri con apposito certificato medico la difficoltà permanente a deambulare o di aver compiuto l'80° anno di età.

5. Per i casi di accertata indigenza, che beneficiano del servizio gratuito secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento, si provvederà a concedere il loculo più economico disponibile.

6. Qualora nel Cimitero di circoscrizione non vi sia disponibilità di loculi è consentita una tumulazione provvisoria in altro Cimitero dell’isola previo pagamento della tariffa minima stabilita.

7. Ripristinata la disponibilità dei loculi nella circoscrizione del cimitero di appartenenza è facoltà dei parenti optare per la traslazione della salma ovvero per l’integrazione della somma, ove necessaria, conservando il loculo provvisorio che da quel momento si trasforma in definitivo.

8. Il contratto di concessione sarà stipulato al verificarsi di detto evento che consentirà l’esercizio dell’opzione.

9. L’eventuale traslazione dal loculo provvisorio è a totale carico dell’Amministrazione e dovrà essere integrata per intero la quota se dovuta.

10. Il loculo svuotato ritornerà di proprietà del Comune.

Articolo 32
Caratteristiche tecniche dei loculi

1. I loculi di nuova costruzione, dovranno avere preferibilmente le dimensioni minime esplicitate alle lett. a), b) e c) del comma 9 del precedente art. 28, inoltre dovranno avere le pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato che risultino assolutamente impermeabili.

2. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido e le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².

3. La distanza minima fra batterie di nuovi loculi a tumulazione frontale deve essere tale da consentire agevolmente la tumulazione e comunque non deve essere inferiore a m. 2.50.

4. Nel caso di demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime di serie di loculi a tumulazione frontale che non rispettano la suddetta distanza minima, questa può essere derogata, in tal caso la distanza non potrà essere comunque inferiore a m. 2.20.

Articolo 33
Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dal Capo X del Regolamento di P.M. di cui al D.P.R. n. 285/90.

Articolo 34
Deposito provvisorio

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal tariffario.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;

b) per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso.

3. La durata della concessione provvisoria è fissata dal settore comunale competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 12 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

4. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per il pagamento del canone intero di concessione del loculo.

6. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate, qualora tecnicamente possibile, gratuitamente nei locali del cimitero fino alla ultimazione dei lavori e, comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva tumulazione delle cassette ossario o delle urne cinerarie, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la tumulazione delle stesse in ossario o cinerario comune.

Articolo 35
Trasferimenti di salme all'interno del cimitero

1. Qualora non sussistano gravi situazioni di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, può essere consentito il trasferimento di salme e di resti mortali all'interno del cimitero sia per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi e/o convivente del defunto o parente in linea retta di primo grado, anche non convivente sia per aderire a motivate e documentate richieste di collocazione delle medesime in collocazioni più accessibili a parenti che si trovano in condizioni invalidanti, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 31, fermo restando il pagamento del nuovo canone di concessione.

2. Ai fini di cui al precedente comma, si intende grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, una disponibilità di loculi inferiore al limite previsto al comma 5 del precedente art. 30.

3. Dovranno, altresì, essere pagate a cura del richiedente le spese di traslazione.

4. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

5. Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

Articolo 36
Estumulazioni ordinarie

1. Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza originaria della concessione del loculo ovvero alla nuova scadenza attribuita dal presente regolamento.

2. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione ovvero alla nuova scadenza attribuita dal presente regolamento, tali operazioni possono essere eseguite anche da imprese all'uopo incaricate dal Comune e comunque sempre sotto la responsabilità dei custodi del cimitero.

3. Annualmente e comunque almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione delle estumulazioni ordinarie, il settore comunale competente curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.

4. Tali elenchi dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg. 30 ed esposti all'Albo Cimiteriale.

5. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono regolate dal Sindaco e possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno evitando preferibilmente i mesi di luglio ed agosto, secondo la programmazione stabilita dal settore comunale competente.

6. Durante l'esecuzione delle operazioni di estumulazione, la lapide sarà rimossa e depositata per trenta giorni a disposizione degli aventi diritto che potranno, previa formale richiesta, ritirarla a propria cura e spese, fermo restando che il Comune nell'esecuzione delle operazioni di rimozione userà ogni cautela possibile affinchè questa venga rimossa intera, non assumendo nel contempo alcuna responsabilità per eventuali rotture che dovessero accadere durante l'esecuzione delle operazioni stesse.

7. Trascorso il suddetto periodo la lapide si intenderà quale cosa abbandonata e pertanto entrerà nella piena disponibilità del Comune di Pantelleria che ne disporrà nel modo che riterrà opportuno.

8. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa decomposizione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso verrà ritumulato nello stesso loculo.

10. Nel caso di cui al precedente comma 9, al fine di favorire la ripresa del processo di scheletrizzazione, è consentito addizionare il resto mortale con le sostanze di cui al punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10.

11. Il tempo di ritumulazione, per le suddette salme viene stabilito in:

a) dieci anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) cinque anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

12. Nelle caso di ritumulazione, il Comune provvederà alla ricollocazione della lapide nelle condizioni in cui la stessa si trova a seguito delle operazioni di rimozione.

13. Nel caso in cui la ritumulazione, di norma prevista all'interno del loculo originario, per motivi tecnici deve essere eseguita in altro loculo e questo presenta dimensioni o conformazione diversa

rispetto all’originario, la lapide rimossa sarà ricollocata adattandola al nuova conformazione del loculo.

14. Nel caso in cui la lapide rimossa non presenta le caratteristiche previste dal regolamento vigente all’epoca della sua collocazione (marmo bianco di carrara), questa non potrà essere ricollocata.

15. Per i trasferimenti all’interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle del precedente articolo 35.

16. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quelle straordinarie, con pagamento dei relativi diritti in tariffa.

Articolo 37
Estumulazioni straordinarie

1. Le salme possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero, ovvero per essere destinata a cremazione, a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente medico del servizio di igiene pubblica dell’ASP, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. E’ consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 35 e del comma 1 del presente articolo, con spese a carico del richiedente, la traslazione quindi il ricongiungimento delle salme, per essere posti uno accanto all’altro, nel caso di decesso:

- del coniuge superstite;
- del germano o del convivente, purché inseriti nello stesso stato di famiglia al momento del decesso.

4. A traslazione avvenuta, il loculo resosi disponibile ritorna di proprietà del Comune.

5. Nel caso di particolari esigenze di natura tecnica, quali la necessità di demolire batterie di loculi che non assicurano condizioni di stabilità ed igienicità, il Comune potrà provvedere all’esecuzione di estumulazioni straordinarie con trasferimento del feretro in altro loculo ovvero, nel caso di salma in condizione di completa decomposizione, alla collocazione dei resti mortali in cassetta ossario per la tumulazione in cellette ossario o, previa richiesta dei familiari, in altri loculi occupati da salme di congiunti.

6. Nei suddetti casi nessun onere sarà dovuto al Comune da parte dei familiari, fermo restando che nel caso di ritumulazione in altro loculo con dimensioni o conformazione diversa rispetto all’originario, la lapide rimossa sarà ricollocata adottandola alla conformazione del nuovo loculo.

7. Nel caso in cui la lapide rimossa non presenta le caratteristiche previste dal regolamento vigente all’epoca della sua collocazione (marmo bianco di carrara), questa non potrà essere in ogni caso ricollocata e pertanto sarà facoltà dei familiari provvedere alla fornitura e collocazione di una nuova lapide che rispetti le caratteristiche di cui all’art. 64 del presente regolamento.

8. Le estumulazioni straordinarie effettuata a qualunque titolo, devono essere eseguite alla presenza del Dirigente medico del servizio di Igiene pubblica dell’A.S.P. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 38
Operazioni vietate

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto nel caso in cui questo venga rinvenuto in condizioni di non completa scheletrizzazione.

Articolo 39
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso al settore comunale competente, prima che venga eseguita l'operazione cimiteriale.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, al settore comunale competente il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Trascorso tale termine senza che venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure del Regolamento di Contabilità dello Stato, e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della esumazione, della estumulazione o alla scadenza della concessione, saranno rimosse e depositate per trenta giorni a disposizione degli aventi diritto che potranno, previa formale richiesta, ritirarla a propria cura e spese, fermo restando che il Comune nell'esecuzione delle operazioni di rimozione userà ogni cautela possibile affinchè queste vengano rimosse intere, non assumendo nel contempo alcuna responsabilità per eventuali rotture che dovessero accadere durante l'esecuzione delle operazioni stesse.

2. Trascorso il suddetto periodo i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, si intenderanno quale cosa abbandonata e pertanto entreranno nella piena disponibilità del Comune di Pantelleria che ne disporrà nel modo che riterrà opportuno anche impiegandoli in opere di miglioramento del cimitero o alienandoli con il metodo dell'asta pubblica.

3. In caso di alienazione, previa comunicazione all'Ufficio di Ragioneria, il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO V
SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Articolo 41
Concessione sepolture di famiglia

1. All’interno del cimitero è prevista la concessione, nelle aree destinate a tal fine dal piano regolatore, di lotti di terreno per 99 anni, non rinnovabile, per la costruzione di tomba di famiglia secondo apposito piano di lottizzazione redatto dal competente ufficio tecnico.

2. Alla scadenza della concessione di cui al comma precedente, l’Ente provvederà alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie site nel cimitero o in altro cimitero.

Articolo 42
Modalità di concessione

1. Per ottenere la concessione dell’area, l’interessato dovrà avanzare partecipare all'apposito bando pubblico che il Comune di Pantelleria predisporrà, producendo un'offerta in aumento rispetto alla base d'asta fissata dal Comune ed allegando la ricevuta comprovante l’effettuato versamento nella cassa comunale di un importo pari al 20% dell’intero ammontare dell'offerta in aumento prodotta, fermo restando che il pagamento del saldo dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di concessione del terreno.

2. In caso di collocamento provvisorio di salma si applicano le disposizioni dell’art. 34 del presente Regolamento.

3. È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di interi sepolcri acquistati in buona fede da privati, i cui atti notarili o scritture private recanti data certa, siano stati stipulati o registrati entro la data del 30 giugno 2001, nel rispetto di quanto già previsto nella deliberazione del Commissario Straordinario con poteri consiliari n° 76, del 06/11/2001.

4. A tal fine gli interessati dovranno produrre al settore comunale competente istanza in bollo corredata dalla copia conforme dell’atto di acquisto o della scrittura privata regolarmente registrata ed attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto fisso di sanatoria, istituito con la precitata deliberazione n° 76/01, per ogni loculo oggetto del trasferimento di proprietà, in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta effettuata ai sensi del presente regolamento

5. A conclusione dell’istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per il riconoscimento del diritto d'uso di sepoltura.

6. È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità.

7. Allo scopo gli interessati dovranno produrre al Settore comunale competente istanza in bollo corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente.

8. Alla richiesta va allegato, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell’area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.

9. L’istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.

10. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione.

11. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, alla concessione dell'area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe private o edifici sepolcrali comunali site nel nostro o in altro cimitero.

12. Tutte le aree da assegnare, incluse quelle sulle quali insistono tombe gentilizie rilasciate alla disponibilità del Comune, entro la data del 30 giugno di ogni anno faranno parte di un bando per la loro assegnazione analitica che l'Amministrazione comunale provvederà a bandire entro il 31 marzo dell'anno successivo a mezzo dei propri uffici. L'assegnazione verrà fatta tenendo conto della migliore offerta economica individuale.

13. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novantanovennale, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.

Articolo 43
Limiti della concessione

1. La concessione, della durata di 99 anni non rinnovabile, è subordinata alla deliberazione della Giunta municipale e deve risultare da apposito contratto, alla stipulazione del quale il richiedente dovrà presentarsi dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

2. Solo con la stipulazione in forma pubblica amministrativa dell'atto la concessione si intende perfezionata. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

3. La concessione si estingue altresì in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati.

4. Allo scadere del periodo di concessione la costruzione (tomba di famiglia) rimane di proprietà del Comune, che provvederà a sue spese all'estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie site nel nostro cimitero.

Articolo 44
Divieti

1. L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Articolo 45
Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia

1. La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto, nonché, entro 24 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione, all'esecuzione delle opere, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata.

2. Per giustificati motivi, valutabili dal Sindaco, può essere concessa una proroga di dodici mesi, alla quale ultima scadenza seguirà la decadenza.

3. Il concessionario oltre al pagamento dell'area di cui al precedente art. 42, a garanzia delle obbligazioni assunte, dovrà presentare una fideiussione in ragione del 10% dell'importo complessivo dell'opera da realizzare, come rilevabile dal computo metrico estimativo allegato al progetto.

4. Compiuta l'opera secondo l'autorizzazione prevista ed eseguito il collaudo tecnico-sanitario, la fideiussione presentata sarà svincolata.

5. Trascorso infruttuosamente il periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune provvederà all'escussione della fidejussione e l'area e le eventuali opere già annesse ritorneranno di proprietà del Comune.

6. Il progetto dovrà essere approvato dal settore tecnico comunale competente in materia.

7. I lavori di costruzione dovranno eseguirsi con sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere.

8. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

9. In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le tumulazioni ed estumulazioni del presente Regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

10. Nelle sepolture private non è permessa la tumulazione fino a quando le opere sono interamente compiute e collaudate con le modalità di cui al successivo art. 46.

11. Prima dell'inizio dell'opera di costruzione, anche in aree private già concesse, il concessionario deve dare avviso scritto all'Ufficio Tecnico almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

12. Lo stesso sarà ritenuto responsabile dei danni causati alle aree ed ai monumenti pubblici e privati confinanti, e sarà tenuto a provvedere a proprie spese al loro ripristino

13. E' fatto obbligo al concessionario di stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni contro terzi per l'intera durata dei lavori.

Articolo 46
Collaudo e spese

1. Il tecnico comunale responsabile vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati.

2. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico - sanitaria.

3. Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono a completo carico del concessionario.

Articolo 47
Aventi diritto

1. In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quelle dei di lui eredi, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del concessionario d'origine.

2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare, e quindi eredi, il coniuge, i discendenti fino al 6° grado, e coniugi di questi, e gli ascendenti del concessionario.

3. E’ consentita, su richiesta dei concessionari, con apposita ordinanza del Sindaco emessa a seguito di istruttoria del settore comunale competente, la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che risultino essere state in vita conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti degli stessi.

4. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivamente riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

5. Solo il concessionario d’origine può estendere l’uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell’atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Articolo 48
Tariffe

1. Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia sono dovuti al Comune i diritti di cui alla tariffa deliberata.

Articolo 49
Manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, nonchè ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse.

3. Il responsabile comunale dell’edilizia cimiteriale, qualora dovesse riscontrare stati di abbandono e di incuria, provvederà a diffidare il concessionario o gli aventi causa affinchè, nel termine massimo di 90 giorni, ottemperino alle prescrizioni impartite, comunicando l’inizio dei lavori.

4. Qualora a seguito della diffida di cui al precedente comma, il concessionario o i suoi aventi causa non ottemperino alle prescrizioni impartite, il responsabile del settore comunale competente con apposita determinazione procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.

5. Le sepolture di famiglia oggetto dei provvedimenti di cui al precedente comma 4 rientrano nel patrimonio comunale ed il Comune di Pantelleria ne potrà disporre come meglio ritiene.

6. Qualora in ragione dei riscontri di cui al precedente comma 3, si dovesse ravvisare pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco potrà disporre l’esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza necessari ad eliminare lo stato di pericolo, addebitandone i costi al concessionario o agli aventi causa.

Articolo 50
Divieto di cessione dei diritti d’uso

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, il diritto d’uso, ai sensi dell’art. 93 Reg. di P.M., è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente art. 47.

2. È vietata la cessione del diritto d’uso tra privati, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3 dell’art. 42, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 51
Recupero a favore del Comune

1. Il concessionario di un’area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo che siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l’area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura del 75% della somma iscritta in contratto.

Articolo 52
Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso il settore comunale competente, nel quale sono contenuti, oltre al contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa ed alle tumulazioni.

Articolo 53
Divisione dei posti

1. Il concessionario d’origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell’atto di concessione, può procedere all’assegnazione nominativa dei posti.

2. Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie. Nel caso in cui il concessionario d’origine non abbia provveduto, in vita, all’assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l’ordine di cui all’art. 47.

TITOLO VI
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 54
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dal presente regolamento.

Articolo 55
Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. E' vietato occupare spazi attigui a quelli concessi ed oggetto di lavori senza l'autorizzazione del competente settore comunale.

Articolo 56
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal settore comunale competente ed affisso in ogni cimitero, in ogni caso è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Settore Comunale competente.

Articolo 57
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti le imprese devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi qualora questi costituiscono intralcio, lasciando il cantiere in condizioni di sicurezza e di decoro.

Articolo 58
Vigilanza

1. Il settore comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO VII
GESTIONE DEL CIMITERO E PERSONALE ADDETTO

Articolo 59
Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dalla Giunta Municipale ed affisso all'ingresso dello stesso.

2. Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dal settore comunale competente.

Articolo 60
Divieti di ingresso

1. È vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 61
Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Articolo 62
Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del settore comunale competente.

2. È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro.

3. Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.

4. È consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per la realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero, solo per il tempo necessario al carico e scarico dei materiali

Articolo 63
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

a) camminare nei luoghi delle sepolture;

b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

c) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

d) portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;

e) effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta; tale divieto è rigoroso, particolarmente per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;

f) collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi.

Articolo 64
Epigrafi e lapidi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, disegni, simboli, con forme, misure e materiali autorizzati.

2. In particolare, sono consentite le collocazioni di lapidi in marmo bianco, le epigrafi possono essere realizzate tramite incisione o con applicazioni di lettere. E' consentito l'utilizzo di epigrafi e accessori in bronzo, color bronzo o color crema, marmo bianco, acciaio o porcellana, purché conformi al decoro del cimitero.

3. Alla lapide può essere fissato un portalampada e un portafiori.

4. È vietato applicare alle lapidi mensole o davanzali con sporgenze superiori a cm. 10 dal filo del loculo.

5. Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:

a) ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali decorose espressioni;

b) le donne coniugate possono indicare due cognomi;

c) le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente, sono ammesse citazioni in latino.

d) sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

6. Non è consentita la collocazione sulle lapidi di accessori aggiuntivi rispetto a quelli consentiti dal presente regolamento, in caso contrario si darà corso alla rimozione d'ufficio con addebito dei costi a tal fine sostenuti.

7. Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.

Articolo 65
Collocazione di lapidi

1. Il marmista o l'avente titolo deve presentare domanda di autorizzazione al montaggio della lapide e/o dell'epigrafe, sottoscrivendo di aver osservato le norme contenute al precedente articolo 64.

2. Il marmista o l'avente titolo, prima della collocazione, sottopone al controllo del responsabile dell'edilizia cimiteriale o suo delegato lapide e/o l'epigrafe, il quale valuterà se sono state eseguite nel rispetto del regolamento.

3. In caso di irregolarità e/o inadempienze il marmista dovrà apportare le opportune modifiche.

4. Le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Articolo 66
Luci votive

1. Nei loculi a tal fine predisposti e qualora tecnicamente fattibile, per applicare la luce votiva è necessario che il richiedente presenti istanza e che provveda alle spese di allacciamento e del canone.

Articolo 67
Divieto per gli ornamenti ingombranti

1. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti esternamente alla lapide collocata nelle batterie di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

2. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale cimiteriale, se entro trenta giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il settore comunale competente ne disporrà la distruzione addebitandone i relativi costi sostenuti.

3. Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Articolo 68
Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento dei costi di costruzione e di gestione.

2. Il prezzo delle concessioni di loculi, aree cimiteriali o tombe di famiglia rilasciate per la tumulazione di salme di cittadini non residenti è soggetto ad una maggiorazione di tariffa stabilita in delibera di Giunta.

3. Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale e pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Pantelleria.

4. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
d) l'uso delle celle frigorifere presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
f) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
g) le estumulazioni ordinarie.

Articolo 69
Necrofori

1. I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Comune assolve alle suddette incombenze o con proprio personale o a mezzo di affidamenti a ditte specializzate.

Articolo 70
Custodi – Operatori cimiteriali

1. I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, nonché al rispetto di tutto quanto previsto nel presente regolamento.

2. Il custode dovrà verificare lo stato di decoro del Cimitero e tempestivamente segnalare, al responsabile dell'edilizia Cimiteriale, le eventuali inadempienze dei singoli concessionari in rapporto alle norme contenute nel presente regolamento nonché delle norme di attuazione del P.R.G. Cimiteriale.

3. Su rapporto del custode e su proposta del responsabile dell'edilizia cimiteriale, il Sindaco diffida i singoli concessionari a provvedere alle riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi, ecc., fissando il termine per provvedervi. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il Sindaco provvederà d'ufficio alle riparazioni necessarie addebitandone i costi al concessionario.

4. Il Custode in particolare provvede:

a) all'apertura e chiusura dei cimiteri secondo gli orari estivi ed invernali che sono fissati dall'Ente.

b) alla manutenzione e cura del verde delle aree di pertinenza dei cimiteri ed in particolare:

   b.1. allo sfalcio delle erbe nelle aree interne ed esterne di pertinenza dei Cimiteri comprese quelle perimetrali di proprietà comunale (fino al ciglio della strada comunale), da effettuarsi ogni qualvolta le stesse raggiungono l'altezza massima di 10 cm per le specie ad accrescimento verticale, compreso la raccolta e l'allontanamento delle stesse;

   b.2. alla potatura delle siepi, dei cespugli e degli arbusti delle aree di pertinenza cimiteriale ivi compresa la raccolta e il conferimento dei materiali di risulta negli appositi contenitori;

   b.3. alla cura delle aiuole presenti all'esterno e all'interno dei cimiteri;

   b.4. allo spazzamento ed all'asporto delle foglie presenti all'esterno e all'interno dei cimiteri;

   b.5. alla raschiatura delle erbe dai vialetti e dai tetti delle colombaie, da effettuarsi manualmente o mediante trattamenti diserbanti opportunamente programmati. L'operazione andrà effettuata ogni qualvolta le erbe raggiungono l'altezza di 5 centimetri. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative nazionali ed europee vigenti (biodegradabilità, dosaggi, ecc.) e dovranno essere utilizzati in orari di chiusura dei Cimiteri.

c) alla rimozione dei fiori secchi e dei rifiuti all'interno dei Cimiteri, sui piazzali di parcheggio, negli ingressi, nei viali principali e nei cestini portarifiuti;

d) al collocamento dei cassoni e cassonetti portarifiuti all'esterno del cimitero nei giorni e secondo gli orari deputati allo svuotamento, mantenendo costantemente pulita l'area circostante i contenitori in parola sia all'interno che all'esterno dei cimiteri da eventuali rifiuti depositati, o accidentalmente caduti, al di fuori di detti contenitori.

e) alla pulizia di tutti i locali esistenti nei cimiteri, le chiesette, i servizi igienici, le camere mortuarie, compreso il lavaggio e la disinfezione completa dei locali, da effettuarsi con frequenza settimanale in tutti e tre i cimiteri e doppia in occasione delle festività di Natale, Pasqua e nella settimana di ricorrenza dei defunti (1-2 novembre);

f) alla disinfezione completa della camera mortuaria dopo ogni utilizzo;

g) al servizio di guardiania

h) alla tenuta del registro delle sepolture;

i) al ricevimento, all'ingresso del cimitero, del feretro in arrivo, di eventuali corone, fiori freschi e loro trasporto e sistemazione sul luogo di tumulazione, che consiste precisamente in: ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (autorizzazione alla sepoltura/trasporto - comunicazioni varie);

j) all'assistenza al personale dell'impresa funebre incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'autofunebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione con mezzo idoneo, infine consegna dei documenti accompagnatori ai responsabili dell'Ufficio Comunale competente;

k) alla pulizia e disintasamento delle caditoie e pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche, ogni qual volta si renda necessario, per assicurare il normale deflusso delle acque;

l) alla pulizia di grondaie e pluviali, secondo necessità, riferita ai cimiteri comunali e per tutta la durata del contratto;

m) agli interventi diretti ad eliminare ì danni causati dall'eventuale presenza di ratti, mediante l'utilizzo di mezzi deterrenti ed avendo cura di provvedere alla sistemazione dell'integrità estetica dei campi di inumazione e delle radici delle piante;

n) agli interventi diretti alla disinfestazione di eventuali nidificazioni di vespe, calabroni ed altri insetti di possibile disturbo o nocumento ai visitatori dei cimiteri;

o) alla vigilanza finalizzata alla prevenzione di guasti, furti, disordini e atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze, segnalando prontamente agli uffici comunali e alle Forze dell'Ordine ogni situazione di alterazione dello stato dei luoghi;

p) alla manutenzione delle opere in ferro quali cancelli, ringhiere, ecc.;

q) alle attività per l'allontanamento di volatili ed altri animali che tendono a stabilizzarsi all'interno delle aree cimiteriali

5. Il Comune assolve alle suddette incombenze o con proprio personale o a mezzo affidamenti a ditte specializzate.

Articolo 71
Obblighi e divieti per il personale operante all'interno del cimitero

1. Il personale operante all'interno del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72
Cautele

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi od una concessione o l'esecuzione di opere, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata al settore comunale competente.

Articolo 73
Norme di rinvio

1. Per quanto non fosse contemplato nel presente regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 ed al Decreto Assessorato Regionale della Sanità 21 giugno 2004.

Articolo 74
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.S, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 75
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia, pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti.

2. Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità di cui all'art. 68 del presente Regolamento.

Articolo 76
Concessioni precedenti

Le concessioni cimiteriali anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento si intendono adeguate alle nuove disposizioni sia per quanto concerne la scadenza che per quanto concerne la disciplina.

Articolo 77
Entrata in vigore

L’entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell’albo, dopo l’intervenuta approvazione.